
Lotto n. 2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PUBBLICI

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI CATTOLICA
Piazza Roosevelt 5
47841 Cattolica (RN)

P.I. 00343840401

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

.

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2019
Scadenza anniversaria al 30/06 di ogni anno
Premio lordo annuale €.....

Indice

<u>Indice.....</u>	<u>3</u>
<u>SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°.....</u>	<u>4</u>
<u>DEFINIZIONI.....</u>	<u>4</u>
<u>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 2 - Altre assicurazioni.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 3 - Pagamento del Premio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 5 – Variazione del rischio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 – Oneri fiscali.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 – Foro competente.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 – Rinvio alle norme di legge.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12 – Legittimazione.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge.....</u>	<u>8</u>
<u>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione</u>	<u>9</u>
<u>Art. 15 – Estensioni di copertura</u>	<u>10</u>
<u>Art. 16 – Limiti di Indennizzo.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 17 – Rischi esclusi dall'Assicurazione.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)</u>	<u>12</u>
<u>Art. 19 – Estensione territoriale.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 20 – Persone non considerate terzi.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 21 – Vincolo di solidarietà.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 22 – Sinistri in serie.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 25 - Clausola Broker.....</u>	<u>13</u>

<u>Art. 26 – Clausola di regolazione premio.....</u>	<u>13</u>
<u>Clausole da approvare esplicitamente per iscritto</u>	<u>14</u>
<u>CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ TECNICHE.....</u>	<u>15</u>
<u>A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.....</u>	<u>15</u>
<u>B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA.....</u>	<u>17</u>
<u>D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE.....</u>	<u>17</u>
<u>E) DANNI ALLE OPERE.....</u>	<u>17</u>
<u>F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI</u>	<u>18</u>
<u>G) ESTENSIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE.....</u>	<u>18</u>
<u>Clausole da approvare esplicitamente per iscritto</u>	<u>18</u>

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°

1.	<u>Assicuratori:</u>
2.	<u>Contraente ed Assicurato:</u> COMUNE DI CATTOLICA (RN)
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> dalle 24.00 ore del 30/06/2016 alle 24.00 ore del 30/06/2019
4.	4.1 <u>Massimale per ciascun Sinistro:</u> Euro 2.500.000,00 4.2 <u>Massimale aggregato annuo:</u> Euro 10.000.000,00
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> Euro 5.000,00
6.	<u>Data di retroattività:</u> ILLIMITATA <u>Postuma per pensionamento/cessazione incarico:</u> 5 anni <u>Periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza:</u> 2 anni
7.	<u>Clausola Intermediari:</u>

	7.1 Broker: MARSH S.P.A.
	7.2 Agente / Corrispondente:
8.	<p>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla Civile Professionale per le attività tecniche.</p> <p>C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA</p> <p>E) DANNI ALLE OPERE</p> <p>F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</p>
9.	Retribuzioni lorde preventivate: Euro 6.400.000,00
10.	Tasso annuo lordo:
11.	Premio annuo lordo a carico del Contraente:
12.	Data della proposta di contratto

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: L'Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attività dichiarata: quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.

Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.

Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.

Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali..

Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Fatto noto / Circostanze pregresse: i fatti o le circostanze di cui sia venuto a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Legali o Assicurativi del Contraente prima della stipulazione della presente polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall'Assicurato.

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Perdite Patrimoniali: ogni il danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno pregiudizio subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).

Periodo di efficacia: il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.....

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Società: L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia

cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni Lorde: Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.

Sinistro: comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e devono comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 della Scheda di Copertura di in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, anche in deroga all'art. 1901 del c.c. entro e non oltre i 60 giorni successivi.

Se il Contraente non paga, entro il termine precedentemente previsto, i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa..

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle

condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società oppure al broker anche a mezzo telefax o posta elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento di una formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Durata e Cessazione del contratto

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. E' pertanto facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tra le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 15 – Estensioni di copertura

A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dai medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 e previgenti 626/1994 e 494/1996

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità

dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- 4) "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di €. 500.000,00 per sinistro, con il massimo di €. 1.000.000,00 per anno assicurativo.

H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;

-
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
 - g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
 - i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
 - j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D.Lgs n. 209 del 2005;
 - k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
 - l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - n) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;

Art. 18 - Inizio e termine della garanzia - (*forma Claims Made*)

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell'Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.

L'assicurazione è altresì operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di efficacia quale definito in questa polizza. La garanzia postuma decade qualora l'Assicurato stipuli successivamente alla scadenza del presente contratto una polizza a copertura dei medesimi rischi.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma

limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 20 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 21 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

La Società assumerà la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto.

Art. 25 - Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura, è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell' art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

Art. 26 – Clausola di regolazione premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo:

- retribuzioni lorde,

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione preventiva delle applicazioni di garanzia intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese: a tale proposito fanno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell'assicurazione.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui all'art.13, é estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista e verificatore della progettazione
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 la Legge 109/1994 e successive modifiche;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

5) Condizioni Aggiuntive

a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D.Lgs. n° 209/2005;
- g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano

effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

m) per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;

n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto

o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;

p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;

q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;

r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 207/2010. La Società si impegna a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Solo nel caso in cui il premio sia anticipato:

Il premio annuo relativo alla presente estensione viene anticipato nella misura del 60% del premio risultante dall'applicazione del tasso previsto per le opere di durata annuale al valore totale delle singole opere del primo anno di validità della presente polizza indicate nel Programma Triennale dei lavori dell'Assicurato, come previsto dall'Assicurato alla data di decorrenza della copertura.

Tale premio è oggetto di regolazione alla fine di ciascuna annualità in base alle variazioni intervenute nel corso del periodo di Assicurazione dei parametri usati per il calcolo del Premio.

Il pagamento del premio anticipato a deposito, come sopra descritto, assolve agli oneri di cui art. 1901 C.C. e anche relativamente a quanto previsto all'art. 14 dello schema 2.1 del D.M.123/04 e all'art.3 della polizza di assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente verifica in collaborazione con la Società i dati trasmessi nel corso dell'anno necessari per la regolazione e cioè:

- Numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera. La regolazione verrà effettuata applicando i tassi per durata dell'opera indicati al punto 10 della Scheda di Copertura.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato e l'intero premio dovuto (conguaglio).

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell'assicurazione.

La Società

Il Contraente
